

**Art. 2 - Integrazione delle misure di prevenzione e contrasto delle attività terroristiche.**

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 302, primo comma, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.»;

b) all'articolo 414 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al terzo comma è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La pena prevista dal presente comma nonché dal primo e dal secondo comma è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.»;

2) al quarto comma è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.»;

**b-bis) all'articolo 497-bis, primo comma, le parole: "è punito con la reclusione da uno a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione da due a cinque anni".**

2) al quarto comma è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.»;

**((b-bis) all'articolo 497-bis, primo comma, le parole: "è punito con la reclusione da uno a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione da due a cinque anni"))).**

**((1-bis. Dopo l'articolo 234 del codice di procedura penale è inserito il seguente:**

**"Art. 234-bis. - (Acquisizione di documenti e dati informatici). - 1. E' sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare".**

**1-ter. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:**

a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:

**"m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-bis del codice penale";**

b) all'articolo 381, comma 2, la lettera m-bis) è abrogata.

**1-quater. All'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:**

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 e 51,

comma 3-bis, del codice" sono aggiunte le seguenti: ", nonché di quelli di cui all'articolo 51, comma 3-quater, del codice, commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche";

b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

**"3-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, il procuratore può autorizzare, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, la conservazione dei dati acqui-**

siti, anche relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, quando gli stessi sono indispensabili per la prosecuzione dell'attività finalizzata alla prevenzione di delitti di cui al comma 1").

2. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 9, commi 1, lettera b), e 2, della legge 16 marzo 2006, n. 146, svolte dagli ufficiali di polizia giudiziaria ivi indicati, nonché delle attività di prevenzione e repressione delle attività terroristiche o di agevolazione del terrorismo, di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione, fatte salve le iniziative e le determinazioni dell'autorità giudiziaria, aggiorna costantemente un elenco di siti utilizzati per le attività e le condotte di cui agli articoli 270-bis e 270-sexies del codice penale, nel quale confluiscono le segnalazioni effettuate dagli organi di polizia giudiziaria richiamati dal medesimo comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 2005. ((Il Ministro dell'interno riferisce sui provvedimenti adottati ai sensi del presente comma e dei commi 3 e 4 del presente articolo in un'apposita sezione della relazione annuale di cui all'articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121)).

3. I fornitori di connettività, su richiesta dell'autorità giudiziaria procedente, ((preferibilmente effettuata per il tramite degli organi di polizia giudiziaria di cui al comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,)) inibiscono l'accesso ai siti inseriti nell'elenco di cui al comma 2, secondo le modalità, i tempi e le soluzioni tecniche individuate e definite con il decreto previsto dall'articolo 14-quater, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269.

4. Quando si procede per i delitti di cui agli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater e 270-quinquies del codice penale commessi con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies del codice penale, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno compia dette attività per via telematica, il pubblico ministero ordina, con decreto motivato, ((preferibilmente per il tramite degli organi di polizia giudiziaria di cui al comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,)) ai fornitori di servizi di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero ai soggetti che comunque forniscono servizi di immissione e gestione, attraverso i quali il contenuto relativo alle medesime attività è reso accessibile al pubblico, di provvedere alla rimozione dello stesso. ((In caso di contenuti generati dagli utenti e ospitati su piattaforme riconducibili a soggetti terzi, è disposta la rimozione dei soli specifici contenuti illeciti)). I destinatari adempiono all'ordine immediatamente e comunque non oltre quarantotto ore dal ricevimento della notifica. In caso di mancato adempimento, si dispone l'interdizione dell'accesso al dominio internet nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale ((,garantendo comunque, ove tecnicamente possibile, la fruizione dei contenuti estranei alle condotte illecite)).

**5. All'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole: «Guardia di finanza» sono inserite le seguenti: «, nonché al Comitato di analisi strategica antiterrorismo».**

### Comma 1

#### USO DI TECNOLOGIE INFORMATICHE E TELEMATICHE E AGGRAVAMENTO DEL REATO

di Alessandro Varvaressos

(perfezionando in diritto penale nella Scuola Sant'Anna, Pisa)

SOMMARIO: 1. – Le circostanze aggravanti relative alla condotta di utilizzo di strumenti informatici o telematici (artt. 1, co. 3 lett. *b* e 2, co. 1 d.l. 7/2015).

1. Gli artt. 1 co. 3 lett. *b* e (soprattutto) l'art. 2 co. 1 del d.l. in esame hanno ad oggetto la circostanza aggravante speciale di tipo oggettivo dell'utilizzo di strumenti informatici per taluni reati di terrorismo, ossia, rispettivamente, il delitto di addestramento *ex art. 270-quinquies* Cp e i delitti di accordo o istigazione privata e pubblica, di cui agli artt. 302 e 414 Cp.

Da un punto di vista di mera tecnica legislativa, l'intervento in questione non appare dei più perspicui, non tanto per quel che concerne l'approccio casistico nella selezione delle fattispecie circostanziate<sup>1</sup>, quanto piuttosto per l'irragionevole sottovalutazione dei risultati negativi derivanti dall'analoga esperienza maturatasi in materia di atti persecutori con la novella dell'art. 612-*bis* Cp ad opera del d.l. 14.8.2013 n. 93<sup>2</sup>.

Il legislatore, infatti, mira a sanzionare in modo più severo l'utilizzo della rete internet, tenuto conto della particolare insidiosità del mezzo per quanto attiene sia alla diffusività del messaggio terroristico, sia alla maggiore facilità di reclutare adepti: tuttavia, occorre segnalare che l'aggravante in esame non è strutturata in modo tale da consentirne al Giudice un'applicazione discrezionale – sul modello degli artt. 62-*bis* e 99 co. 4 Cp – il che non permette di valorizzare l'eventualità che l'utilizzo dello strumento informatico non contribuisca alla maggiore diffusione del messaggio terroristico. Potremmo, dunque, trovarci di fronte ad una presunzione di maggiore offensività del mezzo impiegato che prescinde dalla verifica della concreta idoneità della condotta a provocare la commissione dei delitti istigati, come indicato dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo all'art. 414 Cp<sup>3</sup>.

Ciò posto, l'art. 1 co. 3 lett. *b* contempla l'applicazione di una circostanza speciale ad effetto comune nel caso in cui il soggetto che addestra o istruisce, a norma dell'art. 270-*quinquies* Cp, si avvalga di strumenti informatici o telematici. In tal modo si esclude che la circostanza possa applicarsi all'ipotesi del nuovo secondo comma

<sup>1</sup> Così A. Cavaliere, *op. cit.*, 12.

<sup>2</sup> D.l. 14.8.2013 n. 93, conv. in l. 15.10.2013 n. 119 (*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province*), in G.U. 16.8.2013 n. 191.

<sup>3</sup> Cfr. C. cost., 4.5.1970 n. 65, in *GCos* 1970, 955 ss.

e più in generale al soggetto passivo destinatario dell'attività di addestramento o istruzione, non potendosi predicare la maggiore insidiosità della condotta del c.d. lupo solitario che abbia semplicemente usufruito di strumenti telematici per il reperimento delle informazioni.

Analoga circostanza speciale ad effetto comune è prevista dall'art. 2 co. 1 lett. *a* del d.l., che prevede un aumento di pena nel caso in cui l'istigazione non sia accolta, oppure sia accolta senza che il delitto di tipo terroristico venga poi commesso (art. 302 Cp). Peraltro quest'ultima disposizione, che deroga al principio di cui all'art. 115 Cp, disciplina unitariamente il regime dell'istigazione c.d. privata per i delitti di cui ai Capi I e II del Titolo I, tra cui rientrano tutte le ipotesi delittuose previste dagli artt. 270-*bis* ss. Cp: è singolare così constatare come la novella si premuri di disporre un aggravamento sanzionatorio per l'istigazione non accolta per taluno dei delitti richiamati e non anche per questi ultimi, laddove siano effettivamente commessi e la condotta appaia realizzabile anche per via telematica e sia in evidente progressione offensiva con la prima. Così per quanto attiene alla promozione dell'associazione terroristica di cui all'art. 270-*bis* Cp, all'arruolamento con finalità di terrorismo di cui all'art. 270-*quater* Cp e infine all'organizzazione, finanziamento o propaganda di trasferimenti all'estero con finalità di terrorismo di cui al nuovo art. 270-*quater*.1 Cp.

Per quanto attiene, infine, alla modifica dell'art. 414 Cp ad opera dell'art. 2 co. 1 lett. *b* del decreto, viene introdotto un diverso regime di aumenti a seconda che l'istigazione o l'apologia c.d. pubblica, commessa mediante strumenti informatici, si riferisca o meno a delitti di terrorismo o a crimini contro l'umanità: infatti, nel caso in cui la condotta sia relativa ai delitti o alle contravvenzioni indicati ai commi 1 e 2, l'aumento di pena, non quantificato espressamente dalla legge, può arrivare sino a un terzo della sanzione base, a norma dell'art. 64 Cp, mentre nel caso in cui l'istigazione o l'apologia si riferiscano a delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità, e fuori dalle ipotesi di cui all'art. 302 Cp, la circostanza opera un aumento della sanzione dalla metà a due terzi.

Si segnala, inoltre, che, in sede di conversione del d.l., è stata aggiunta al corpo dell'art. 2 co. 1 una nuova lettera *b-bis*, la quale eleva la pena detentiva prevista per il reato di cui all'art. 497-*bis* Cp – in tema di possesso e fabbricazione di documenti falsi<sup>4</sup> – che adesso spazia da due a cinque anni di reclusione, ciò nel quadro della strategia *supra* descritta di contrasto globale al fenomeno dei *foreign fighters*, come richiesto altresì al § 2 della Risoluzione ONU 2178 (2014).

---

<sup>4</sup> In materia cfr. A. Valsecchi, *Misure urgenti*, cit., 1229.